



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO la legge 1 aprile 1981, n.121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.m.;
- VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n.653, e s.m.m. ;
- VISTO il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n.339/93;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n.269, recante “ *Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti*”;
- VISTO l’Allegato A, punto 4.1.2, del D.M. 269/2010 che dispone che gli istituti di vigilanza privata che operano in una delle classi funzionali A, B, D ed E e in un ambito territoriale di cui al punto “c” n.4 e n.5 devono dotarsi di una centrale operativa conforme alla norma “EN 50518 - Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione; Parte 2 – Prescrizioni tecniche; Parte 3 – Procedure e requisiti di funzionamento”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115 “*Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente*”;
- VISTO l’articolo 6, comma 2, del citato Decreto n.115/2014, per il quale il richiamo alle norme UNI, CEI, EN e ISO/IEC deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'art. 6, comma 8, del richiamato Decreto n.115/2014 che stabilisce che, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli Organismi di certificazione indipendente;
- VISTO il proprio Disciplinare adottato in data 24.02.2015 per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione indipendente;
- VISTI gli Allegati A, paragrafo 6 (Tipologie di verifiche ) e B, paragrafo 5 (Tipologia di verifiche), del Disciplinare del 24.02.2015, che stabiliscono che gli Organismi di certificazione indipendente devono utilizzare, rispettivamente, ai fini della certificazione, le *check list* di cui alle Tabelle 1, 2, 2.1 e 2.2, annesse al medesimo Disciplinare;
- VISTA la nota del 26 febbraio 2020, con la quale l'Ente italiano di accreditamento – ACCREDIA - ha chiesto l'aggiornamento delle Tabelle richiamate, al fine di recepire la nuova norma UNI CEI EN 50518:2020, che sostituisce la norma UNI CEI EN 50518 1 -2 e -3 del 2014;
- VISTA la nota n.557/PAS//U/012410/10089.D(1)REG.1 del 3 novembre 2020 con la quale è stato chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico le valutazioni di competenza circa l'aggiornamento delle richiamate Tabelle 2, 2.1, 2.2;
- VISTA la nota del 10 novembre 2020 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato che non sussistono controindicazioni all'adozione della nuova Tabella 2 bis, sulla base della norma tecnica UNI CEI EN 50518:2020;
- CONSIDERATO che ACCREDIA ha rappresentato l'esigenza di aggiornare anche l'attuale Tabella 1 dell'Allegato A al Disciplinare del 24 febbraio 2015, in considerazione della normativa sopravvenuta in materia di servizi di sicurezza sussidiaria;

### DISPONE

la Tabella 1 dell'Allegato A e le Tabelle 2, 2.1 e 2.2 dell'Allegato B del proprio Disciplinare in data 24 febbraio 2015 sono sostituite dalle Tabelle 1 bis e 2 bis, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Roma, 11 DIC. 2020

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

e